OR.S.A.

Segreteria Regionale Umbria

Fondo Bilaterale Sostegno al Reddito TPL

Marzo 2020

A seguito delle criticità che stanno affrontando alcune aziende del settore, interessato da riduzione dei servizi per effetto della diffusione del COVID-19 e dei relativi interventi Governativi contenitivi, la Segreteria Regionale ORSA dell'Umbria ha elaborato il presente vademecum che riporta le informazioni essenziali per accedere al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di Trasporto Pubblico e alle relative forme di tutela rientranti nella fattispecie del caso.

Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Sostegno del Reddito

Del Personale delle Aziende di Trasporto Pubblico

Il Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, come previsto dal Dlgs n.148 del 2015, e quindi utilizzabile anche in questa fase emergenziale.

➢ Causali

Le aziende possono accedere alle prestazioni del Fondo in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi temporanei, no imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.

A queste causali si aggiunge quella denominata "emergenza COVID-19 Nazionale" (Art. 19, D.L. n.18/2000) che prevede un iter più snello, sia in materia sindacale sia per i tempi e modalità di presentazione della domanda.

➢ Tipo di tutela

Il Fondo eroga assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. L'assegno mensile è pari all'80% della retribuzione imponibile previdenziale globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali (art.3, comma 5, del Dlgs 148/2015) che per l'anno 2020 sono pari a:

Schema assegno ordinario

Retribuzione Lorda	***Tetto***	***Importo Lordo***	***Importo al netto della trattenuta previdenziale***
Inferiore o uguale a € 2.159,48	Basso	€ 998.18	€ 939,89
Superiore a € 2.159,48	Alto	€ 1.199,72	€ 1.129,66

Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni.

L'assegno ordinario sarà assoggettato allo stesso trattamento della retribuzione ai fini fiscali (IRPEF,

Tassa Regionale, Tassa Comunale e deduzione per familiari a carico – moglie e figli), mentre si riduce la trattenuta ai fini pensionistici (da 9,19% a 5,84%).

➢ Durata

L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. La proroga è autorizzata dal Comitato Amministratore a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

In applicazione della nuova disposizione prevista dall'art.19, D.L. n.18/2020, l'assegno ordinario erogato dal Fondo Bilaterale di Solidarietà del TPL – da attivare con la causale "emergenza COVID-19 Nazionale" – per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, avrà durata massima di 9 settimane consecutive e comunque fino al mese di agosto 2020.

➢ Per accedere al Fondo

Si specifica che la titolarità ad accedere al Fondo è in capo esclusivamente all'azienda che dovrà espletare le procedure sindacali contenuto allegato 5 dell'Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL del 28 novembre 2015 e solo successivamente inoltrare la domanda all'INPS.

➢ Procedura sindacale

L'articolo 6, comma 1, dell'Accordo nazionale prevede che l'accesso alle prestazioni è preceduto dall'espletamento delle seguenti procedure, stabilite dall'accordo nazionale del 23 maggio 2016, di seguito riportate:

- l'azienda fornisce tempestivamente alla RSU/RSA e alle Segreterie Territoriali stipulanti il CCNL specifica comunicazione scritta contenente le cause, durata prevedibile della riduzione o sospensione attività lavorativa e il numero lavoratori interessati;
- la RSU/RSA e le Segreterie territoriali potranno richiedere entro 5 giorni dalla comunicazione un esame congiunto in ordine alla ripresa normale dell'attività lavorativa e ai criteri di distribuzione dell'orario.
- la procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata.

Sulla base delle ultime disposizioni introdotte con il D.L. n.18/2020, le procedure di consultazione e informazione di cui sopra, vengono superate (art.19 comma 2), fermo restando che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

➢ Domanda

Una volta espletate le procedure sindacali, l'azienda dovrà presentare la domanda di accesso alle prese alla prestazione ordinaria alla sede Inps competente, non prima di 30 e non oltre 15 giorni, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dalle circolari n.122/2015 e n. 201/2015,

e dai messaggi n.981/2016 e n.1287/2020 dell'INPS.

L'art.19, comma 2, del D.L. n.18/2020, modifica tale tempistica e consente di presentare la domanda entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Inoltre, la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 11 del Dlgs n.148/2015.

➢ Comitato Amministratore

Ricevuta la domanda, l'Inps provvede ad istruirla e a sottoporla al Comitato Amministratore del Fondo per l'approvazione. Le domande sono valutate al Comitato Amministratore secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una volta deliberata la concessione dell'intervento da parte del Comitato Amministratore del Fondo, la struttura Inps e competente rilascia conforme autorizzazione per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro.

L'assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.

L'art.41, comma 1 del D.L. 18/2020 prevede la sospensione delle attività dei Comitati centrali e periferici dell'INPS, incluso il Comitato Amministratore del Fondo, e la contestuale nomina a Commissari dei Presidenti dei rispettivi Fondi (art.41, comma 3). Pertanto, ricevuta la domanda, l'INPS provvede ad istruirla e a sottoporla al Commissario del Fondo per l'approvazione.

➢ Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione degli assegni ordinari, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

➢ Importo massimo erogabile

L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario è determinato in misura non superiore a quattro volte l'ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dell'azienda richiedente nell'anno precedente la data di presentazione della domanda, al netto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nel medesimo periodo. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i 12 mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.

Per la causale "emergenza COVID-19 Nazionale" non si tiene conto del tetto contributivo aziendale (messaggio INPS 1287 – 20 marzo 2020).

Esempio esplicativo:

Dipendenti dell'azienda	*Retribuzione media annua*	*Formula Retrib. Media*0,5%* n.dipendenti*4*	*Importo max erogabile*
1000	28.000	28.000 x 0,5% x 1000 x 4	560.000

Importo max erogabile	*prestazioni già deliberate*	*Importo restante*
560.000	200.000	360.000

Dipendenti interessati	*Importo assegno erogato*	*Formula Dipendenti intere x Imp. Assegno*	*Durata del periodo*
300	1200	300 x 1200 = 360.000	30 giorni

➢ Contributo addizionale

in caso di fruizione dell'assegno ordinario, le aziende sono obbligate al versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali persi dai lavoratori destinatari della prestazione. La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi sospensione o riduzione di orario.

Per la causale "emergenza COVID-19 Nazionale" le aziende sono esonerate dal versamento del predetto contributo addizionale (art. 19 del D.L. n. 18/2020).

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 13/11/2019

Circolare n.134

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinamento generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E per conoscenza

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di indirizzo di vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Ai Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel D.I. n.86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano le modifiche apportate dal D.I. n.102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l'INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.ii.*

INDICE:
1. Premessa e quadro normativo
2. Prestazioni
2.1Tipologia
2.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
2.3 Criteri di priorità e tetto aziendale
2.4 Assegno ordinario

2.4.1 Causali
2.4.2 Importo
2.4.3 Durata
2.4.4 Contribuzione correlata
2.4.5 Contributo addizionale
2.4.6 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
2.5 Prestazione integrativa alla NASpI
2.5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
2.5.2 Misura e durata della prestazione
2.5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
2.5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
2.5.5 Contributo integrativo
2.5.6 Regime fiscale
2.6 Programmi formativi
2.7 Assegni straordinari
2.7.1 Finanziamento
2.7.2 Cumulabilità
2.7.3 Contributi sindacali
2.7.4 Misura
2.7.5 Contribuzione correlata
2.8 Istruzioni contabili

1. Premessa e quadro normativo

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dell'aziende di trasporto pubblico (d'ora in avanti Fondo) è stato istituito dal D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015.

Con la circolare n. 27 dell'11 Febbraio 2016 sono state fornite le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del Fondo e alla modalità di versamento dei contributi - dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto istitutivo - per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal medesimo.

Con la successiva circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stato illustrato il regolamento del Fondo con specifico riferimento alle prestazioni ordinarie.

Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende è ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Con l'Accordo del 10 dicembre 2015, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo estendendolo alle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Con il successivo Accordo integrativo del 20 3 maggio 2016 è stato convenuto di integrare il citato accordo il 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo ed individuare criteri, priorità e limiti per l'erogazione delle medesime.

Con il D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 ha recepito gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016, le cui novità sono state illustrate con la circolare n. 160 del 31 ottobre 2017.

Con il D.I. n. 102661 del 5 Febbraio 2019 (allegato n. 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 Aprile 2019, è stato recepito l'accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporto, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, con il quale le parti istitutive

del Fondo hanno convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo già costituito.

Con la presente circolare si descrive il nuovo regolamento del Fondo, la cui disciplina, che modifica ed integra il precedente quadro normativo, è entrata in vigore il 20 Aprile 2019.

2. Prestazioni

2.1. Tipologia

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 5 del D.I. n. 102661/2019, provvede:

a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del Dlgs n.148/2015;
b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
c) all'erogazione di prestazioni integrative nella Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi);
d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedono nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

2.2. Condizioni di accesso alle prestazioni

A norma dell'articolo 6, comma 1 del D.I. n. 102661/2019, l'accesso alle prestazioni di cui al precedente paragrafo è preceduto dall' espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2.3. Criteri di priorità e tetto aziendale

Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 del D.I. n. 1020661/2019, l'esame delle istanze viene svolto secondo le seguenti priorità:

a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), ossia assegno ordinario e formazione;
b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), ossia prestazioni integrative della Naspi, con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;
c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)

Fermo restando l'ordine di priorità descritto, l'esame delle istanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Ai sensi del successivo comma 5, l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario e per quelle d'integrazione alla Naspi è determinato in misura non superiore a

quattro volte l'ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dell'impresa istante nell'anno precedente la data di presentazione della domanda, al netto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nel medesimo periodo. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.

2.4. Assegno ordinario

2.4.1. Causali

Il D.I. n. 102661/2019, all'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che l'assegno ordinario possa essere richiesto per le causali di cui all'articolo 11 e 21 del Dlgs n. 148/2015.

Pertanto, la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa può essere causata da eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Viene pertanto superata l'esclusione, prevista dal precedente decreto, della possibilità di ricorrere alle sospensioni o riduzioni di attività lavorative per la causale della crisi aziendale e dei contratti solidarietà di cui all'articolo 21, lett. b) e lett. c) del Dlgs n. 148/2015.

2.4.2. Importo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e 4, del decreto in commento, l'importo dell' assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, di cui all'articolo 3 del Dlgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali. A differenza di quanto previsto nel precedente decreto, all'importo così determinato non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28 Febbraio 1986, n 41, ad oggi pari al 5 84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo (cfr. la circolare n. 201/2015).

L'assegno ordinario, dunque è dovuto nella misura dell' 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti dall' articolo 3, comma 5, del Dlgs n. 148/2015, che per l'anno 2019, al lordo della summenzionata riduzione del 5 84%, è pari a € 993,21, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2148,74, e a € 1193,75, per retribuzioni superiori a euro 2148,74 (cfr. la circolare n. 5/2019). Tali importi nonché le retribuzioni mensili di riferimento vengono rivalutati annualmente con le modalità e dei criteri in atto per la CIGO.

2.4.3. Durata

Come stabilito dall'articolo 5, comma 4, del decreto in epigrafe l'assegno ordinario è corrisposto nei limiti di durata e secondo le indicazioni contenuti nell'articolo 30 del Dlgs n. 148/2015. Pertanto, a seconda della causale invocata, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 22 del Dlgs n. 148/2015, illustrate dall'Istituto con la circolare n. 201/2015 alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio.

2.4.4. Contribuzione correlata

L'articolo 5 comma 14 the D.I. n. 102661/2019 prevede che per i periodi di erogazione degli assegni ordinari di cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo, il Fondo versi, alla gestione previdenziale d'iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A tale proposito, per l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 148/2015. Infatti, posto che all'assegno ordinario si applica normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art 30 del Dlgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione al lavoratore interessato tempo per tempo vigente.

In particolare, per il 2019, la liquida contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri), con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 è pari al 33%.

La medesima misura (33%) permane con riferimento ai lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale - la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione "3g" – l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, iscrivibile alla FPLD è, invece, pari a 32,65%.

La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS.

Per i lavoratori iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è quella generale del 33% (cfr. il messaggio n 4270/2016).

Si rammenta, per completezza, che detta aliquota di finanziamento della gestione pensionistica verrà computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 e pari a € 102.543,00.

2.4.5. Contributo addizionale

In caso di fruizione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.I. n. 102661/2019, è prevista in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali

perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni. Dette indicazioni tecniche sono state fornite, con specifico riferimento al Fondo in oggetto, con la circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente.

2.4.6. Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Dlgs n. 148/2015, per accedere alle prestazioni, le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all'unità produttiva. Le istruzioni per la presentazione delle domande di assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 981/2016.

Una volta deliberata la concessione dell'intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS competente in base all'unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio il rimborso delle somme anticipate dei datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all'azienda e resa disponibile all'interno del cassetto bidirezionale.

L'assegno ordinario è autorizzato un pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che col Dlgs n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipato dei lavoratori, che, a norma dell'articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso la scadenza dei termini di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i fondi si intende la data dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS; con la circolare n. 170/2017 sono state fornite le istruzioni operative per consentire di conguaglio degli importi anticipati dai datori lavoro.

Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentata difficoltà a finanziare (cfr. la circolare n. 197/2015, in materia di CIG, e il messaggio n. 209/2017).

2.5. Prestazioni integrative alla NASpI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lett. c), del decreto in parola, il Fondo assicura un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazioni di prestazioni integrative ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera a), del Dlgs n. 148/2015.

2.5.1. Condizioni, criteri e modalità di accesso

Ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, la prestazione integrativa dell'indennità NASpI è dovuta in relazione cessazione collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali oppure per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 4 Marzo 2015, n 22.

2.5.2. Misura e durata della prestazione

La prestazione provvede ad assicurare, per tutta la durata percezione d'identità NASpI, un livello trattamento, comprensivo della stessa indennità, pari all'importo della NASpI riconosciuto al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di € 250 mensili.

A titolo semplificativo: se un lavoratore nei primi tre mesi di NASpI percepisce un importo pari a € 1.000, la prestazione complessiva garantita sarà pari a € 1.250 mensili e sarà corrisposta nella medesima misura per tutti i mesi in cui lo stesso percepirà indennità NASpI.

Diversamente dalla previgente disciplina, il Fondo non ero già più la prestazione integrativa della durata, pari a sei mesi.

2.5.3. Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni

La prestazione integrativa soggetta alle regole sulla sospensione sulla decadenza prevista per la NASpI. Inoltre, su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi nei processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro dei livelli occupazionali, la prestazione integrativa può essere erogata in unica soluzione qualora sia stata autorizzata analoga modalità di erogazione il riferimento alla NASpI.

Sul punto si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 160/2017.

2.5.4. Presentazioni della domanda e pagamento delle prestazioni

In tema di presentazione della domanda si rinvia alla circolare n. 176/2017 e si forniscono due esempi di calcolo della prestazione integrativa (Allegato n. 2).

Riguardo il pagamento della prestazione si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 160/2017, al paragrafo 6.8.

Previa stipula di apposita convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono della prestazione integrativa hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità-TPL).

2.5.5. Contributo integrativo

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro e per l'intera durata di fruizione, del versamento di un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'articolo 5, comma 5, del D.I. n. 10266/2019.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in un'unica soluzione l'intero importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa.

Analogamente - atteso che il suddetto contributo è dovuto realmente per l'intera durata della prestazione da parte dell'azienda destinataria della delibera del Comitato amministratore del

Fondo - nelle ipotesi di estinzione dell'impresa autorizzata alla prestazione (anche determinata da eventi successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione, al momento dell'estinzione medesima, il residuo dell'importo dovuto a titolo di contribuzione integrativa della prestazione integrativa alla NASpI.

Con separato messaggio saranno comunicate le modalità di richiesta e di recupero del contributo integrativo.

2.5.6. Regima fiscale

La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi articolo 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quello ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli articoli 12 e 13 del TUIR su richiesta dell'interessato.

2.6. Programmi formativi

Per la realizzazione degli interventi previsti articolo 5, comma 1, lett. b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro tenuti all’iscrizione al Fondo.

Le risorse derivanti la predetta convenzione restano vincolate alla finita formativa.

Le istruzioni operative relative alla gestione degli interventi in commento saranno fornite ha seguito la stipula citate convenzioni.

2.7. Assegni straordinari

Il Fondo, ai sensi articolo 5, comma 1, lettera d), provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 60 mesi successivi alla data di cassazione del rapporto di lavoro, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedono tali assegni nell'ambito del programma di incentivi all’esodo.

A norma dell'articolo 6), comma 1, l'accesso le prestazioni di cui al precedente paragrafo è proceduto all'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per ciascun assegno straordinario gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versare all’INPS.

2.7.1. Finanziamento

Il finanziamento degli assegni straordinari è a totale carico al datore di lavoro.

L'articolo 7, comma 5, stabilisce infatti che per gli assegni straordinari è dovuto, dal datore di lavoro e per tutta la sua durata, una contribuzione straordinaria, relativa ai propri lavoratori interessati, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni stessi e della contribuzione correlata.

2.7.2. Cumulabilità

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, l'assegno straordinario durante la sua fruizione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con riduzione dell'assegno in argomento fino a concorrenza dei predetti redditi.

2.7.3. Contributi sindacali

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, il lavoratore destinatario dell'assegno straordinario può chiedere la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'Organizzazione sindacale stipulante CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità-TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità di cui apposite convenzioni stipulate dalle Organizzazioni sindacali con l'INPS.

2.7.4. Misura

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, la misura degli assegni straordinari è determinata dagli accordi sindacali aziendali.

2.7.5. Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell' assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versata dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata di cui all'articolo 40 della legge n. 183/2010.

La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Per le modalità di determinazione della contribuzione in trattazione, si rinvia integralmente alle indicazioni già fornite ai paragrafi 2.4.4 della presente circolare.

Il versamento della contribuzione correlata alla prestazione straordinaria deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.

Le istruzioni operative relative alla gestione ed al pagamento degli assegni straordinari e, altresì, al versamento della correlata contribuzione saranno fornite con apposita circolare in corso di predisposizione.

2.8. Istruzioni contabili

Con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo (assegni ordinari, prestazioni integrative alla NASpI, incentivo all'autoimprenditorialità) oggetto della presente circolare, ed ai contributi di finanziamento dell' assegno ordinario, per i quali sono già presenti i conti di riferimento, istituiti con precedenti provvedimenti, si procede in questa sede la variazione della loro denominazione a seguito dell' emanazione del nuovo decreto n. 102661/2019, che modifica di integra il precedente quadro normativo.

La variazione della denominazione dei conti è riportata nell'allegato 3.

Le istruzioni contabili relative all'erogazione dell'assegno straordinario e del suo finanziamento, insieme alla contribuzione correlata, nonché quella riferita al contributo integrativo a titolo di finanziamento alla prestazione integrativa alla NASpI, ed ai programmi formativi, verranno forniti contestualmente alla pubblicazione delle specifiche circolari.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

102661

VISTO articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 svolta ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;

VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, con il quale è stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo già costituito;

CONSIDERATA l'esigenza di parti sociali espressi nell'accordo sindacale del 4 luglio 2018 di confermare il Fondo come strumento di sostegno al reddito a forzando, estendendo e agevolando l'applicazione del Fondo stesso;

RITENUTO, pertanto di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 alla luce dell'accordo del 4 luglio 2018;

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione del Fondo)

1. Il *"Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito quel personale delle aziende di trasporto pubblico"* (d'ora in avanti Fondo), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso L'INPS, del quale costituisce gestione.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinate secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodati e quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.

Articolo 2
(Finalità del Fondo)

3. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ha lo scopo di assicurare tutela in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele in termini di quelle successive disposizioni.

4. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dell'azienda di trasporto, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che svolgono servizi trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricompresi alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelli esercenti servizi ferroviari alta velocità.

5. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto articolo 26, comma 4 e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Il Fondo ha lo scopo di:

    a. assicurare lavoratori Natale in costante rapporto lavoro mediante erogazione di un assegno ordinario nei casi riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorative per le causali previste dall'articolo 11 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

    b. contribuire allo svolgimento dei programmi formativi, ai sensi articolo 26, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015;

    c. assicurare un sostegno economico, in caso cessazione del rapporto lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione prestazioni decorative ai sensi articolo 26, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 o straordinarie, ai sensi articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 3
(Amministrazione del Fiondo)

1. Il Fondo è gestito dal Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 d

di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e cinque designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2018.

2. Il Comitato amministratore si compone altre sedi due rappresentanti con qualifica dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti articolo 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i componenti di parte datoriale del comitato saranno designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS.
3. il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
4. il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazione sindacale dei lavoratori.
5. Nel caso in cui, durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine decisione diviene esecutiva.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 4
(Compiti del Comitato Amministratore del Fondo)

Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:

a) Predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da un proprio reazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione interventi dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo il 4 luglio 2018 e anche fini di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall' articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio del bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi sull'ammissione gli interventi e sulla erogazione dei trattamenti nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'economia e delle finanze;

g) assolvere ogni altro compito che si adesso ho domandato da leggi o regolamenti.

Articolo 5
(Prestazioni)

1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 4:

   a) All'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n, 148 del 2015;

   b) al finanziamento di specifici di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione dei programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);

d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedono nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;

2. l'assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuto ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero alle causali di quell'articolo 21 del decreto legislativo n, 148 del 2015.

3. L'importo dell'assegno ordinario è pari alle prestazioni di integrazione salariale così come definita ai sensi articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 anche in relazione ai massimali.

4. La prestazione dell'assegno ordinario è corrisposta nei limiti di durata a secondo le indicazioni previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga, sempre nell'ambito dei limiti di durata massima, è autorizzata dal Comitato ha seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

5. L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera c), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 Marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.

6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo articolo 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera d), è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguenza riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e fatto obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione successivi rapporti lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca e della rideterminazione dell'assegno stesso.

11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.

12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori lavoro che al Fondo fanno riferimento.

13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

14. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione completata in base a quanto previsto dall' articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 di legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d).

Articolo 6

(Accesso alle prestazioni)

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 5 è preceduto dall' espletamento le procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono presentate con le modalità procedimentali di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni integrative straordinario e alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previste dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.

3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

   a) domande che riguardano le prestazioni con l'articolo 5, comma 1, lettera a) e b);

b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito di procedure negoziali di cui gli accordi collettivi nazionali;

c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

4. Fermo restando l'ordine di priorità di cui al comma precedente l'esame della richiesta avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni che l'articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c), non può superare di quattro volte importo del contributo ordinario hanno dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.

6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo di prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi addizionali e quelli integrativi.

7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall' articolo 35 del decreto legislativo n. 148 il 2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei Fondi.

Articolo 7

(Finanziamenti)

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali lavoratori dipendenti.

2. I contributi ordinari sono versati a partire da data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.

3. Un contributo addizionale nella misura del 1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto al datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) l'integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Per gli assegni straordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.

6. Ai sensi articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente col più recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento
9. Ai contributi finanziamento si applica disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
10. Il lavoratore destinatario della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e d), puoi chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (mobilità TPL) alla quale aderisce secondo le modalità cui le apposite convenzioni stipulate dall'Organizzazioni sindacali con l'INPS.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 05 febbraio 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

OR.S.A. Regione Umbria
Via Piave 2 – 06034 FOLIGNO (PG)
Tel. 0742.342342
Mail sr.foligno.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
www.orsaumbria.it